

L'affaire Taricco: spunti sul tema Stato costituzionale e crisi economica*

di Massimiliano Baroni**
(18 aprile 2018)

SOMMARIO: §1. Un breve riepilogo. §2. Non solo controlimiti: altre ed ulteriori questioni interpretative. §3. Un segno di debolezza? §3.1 (*segue*). Crisi e diritti. Considerazioni minime sul tema. §3.2. Per una lettura orientata del caso. §3.2.1 (*segue*). Tra bilanciamento e gradualità, brevi spunti di riflessione. §4. Appendice. La storia (in)finita?

§1. Un breve riepilogo

Sul caso concreto si è scritto così tanto, che pare qui sufficiente riepilgarlo solo sommariamente.

I fatti sono noti: a seguito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, disposto dal G.U.P. di Cuneo¹ nell'ambito di un procedimento che vedeva imputati numerosi soggetti (tra cui il Sig. Ivo Taricco) per frodi multimilionarie in materia di IVA, la Corte di Lussemburgo emetteva, nel settembre del 2015, la decisione della causa C-105/14, portatrice di effetti - almeno potenzialmente - dirompenti. In particolare, secondo quanto emergeva dalla decisione in parola, la Corte europea - riunitasi nella Grande Sezione - prescriveva al giudice di merito italiano che, al ricorrere di determinati presupposti (stabiliti, in maniera invero non eccelsa, dalla stessa sentenza), dovesse venire disapplicata la normativa nazionale sulla decorrenza dei termini prescrizionali, ex art. 160 e 161 C.P.P.. Solo così, infatti, si sarebbe potuto garantire il rispetto del diritto dell'UE secondo cui gli Stati membri sono tenuti a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione adottando misure effettive, che possano quindi dirsi anche dissuasive². Le conseguenze di simile decisione erano chiare, per quanto clamorose: il giudice nazionale avrebbe avuto l'onere di scongiurare un possibile, se non addirittura probabile, esito prescrizionale dei processi che vedevano imputazioni per frodi in materia di IVA (o, più correttamente, in materia di reati fiscali)³, "semplicemente" disapplicando la disciplina italiana sulla prescrizione.

Le reazioni, come comprensibile, non si sono fatte attendere: a fronte di un primo - rimasto isolato - caso, in cui la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha disapplicato la normativa italiana "incriminata"⁴, si sono succedute in breve tempo tre differenti ordinanze⁵

* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Sul quale, a caldo e tra gli altri, Rossi Dal Pozzo, 2014.

2 La questione è stata qui volutamente sintetizzata e, di conseguenza, semplificata. Nello specifico, secondo le conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte, simile obbligo per il giudice nazionale risultava imposto non solo dall'impianto della direttiva 2006/112/UE alla luce del principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 del TUE, ma anche dall'art. 325 TFUE (il quale assumerà poi il ruolo di disposizione chiave della controversia), nonché dall'art. 2 par. 1 della c.d. convenzione PIF (Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea).

3 Nelle parole dell'Avvocato generale Kokott presentate il 30 aprile 2015 nella causa C-105/14.

4 Cass. Pen. Sez. III, n. 2210/16.

5 Una prima, a firma della Corte d'Appello di Milano, cui hanno fatto seguito le due "ordinanze gemelle" in seno alla stessa Terza Sezione della Suprema Corte.

che, sollevando una questione di legittimità costituzionale, hanno portato il caso all'attenzione del Giudice delle leggi. Per la prima volta nella storia costituzionale italiana (e del diritto comunitario ed europeo) si adombrava la concreta possibilità dell'utilizzo, da parte di una corte costituzionale nazionale, dell'arma dei "controlimiti". I Giudici di Piazza del Quirinale, in poche parole, erano chiamati ad una pronuncia che ben avrebbe potuto costituire "una svolta per il diritto penale europeo" (Manes, 2016) e che comunque già si mostrava, indipendentemente dalla futura soluzione del caso, come il "crocevia dei rapporti tra diritto dell'UE e diritto penale" (Cupelli, 2017).

Nota è la decisione della Consulta: con l'ordinanza n. 24/2017 la questione è tornata davanti alla Corte di Lussemburgo, affinché fosse questa a chiarire se, quando ed a quali condizioni i principi espressi nella c.d. Taricco I avrebbero dovuto trovare applicazione nell'ordinamento interno⁶.

Quanto all'*iter* logico-giuridico seguito dalla Corte costituzionale, questo ha inizio con l'individuazione di alcuni punti fermi, la cui valenza sembra quasi venire assunta a premessa necessaria - nonché, forse, metodologica - di ciò che seguirà⁷. Vengono quindi affrontati i nodi interpretativi veri e propri, implicanti il principio di legalità, *sub specie* di prevedibilità (e irretroattività) della norma penale e determinatezza della fattispecie. In particolare, la Consulta si pregia di ricordare come tal principio non sia fine a sé stesso ma assolva - invece - ad un duplice fine: da un lato, infatti, consente ai consociati di formulare *ex ante* una prognosi sufficientemente certa sulle conseguenze che un'eventuale condotta criminosa produrrebbe in ambito penale, dall'altro permette di evitare arbitri applicativi dei giudici. Del medesimo principio, inoltre, si precisa l'appartenenza alle tradizioni costituzionali - *non solo italiane ma* - comuni agli Stati membri⁸. Segue una menzione al principio di uguaglianza, la cui natura di elemento essenziale del diritto costituzionale italiano appare a dire poco inequivocabile (Catalano, 2016).

Come ampiamente ed efficacemente scritto da più parti (per tutti, Insolera P., 2017), la Consulta ha scelto di "condurre per mano" la Corte di Lussemburgo, nella speranza⁹ - col senno di poi, illuminata - che i giudici europei cogliessero l'occasione per disinnescare il pericoloso meccanismo azionato con il precedente del 2015.

I fatti hanno dato ragione alla Corte nostrana, che - al di là di ogni retorica - ha mostrato (ancora una volta, se mai ve ne fosse stato bisogno) una sensibilità ed una lungimiranza¹⁰ di cui ci si può a pieno titolo vantare: con la decisione datata 5 dicembre 2017, causa C-

6 Anche qui, la completezza che sarebbe dovuta al tema sconta il poco spazio a disposizione. Il quesito rivolto alla CGUE appariva in realtà come segue: *se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE "debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato": - anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata; - anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; - anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.*

7 Viene (ri)afferzata la *primauté* del diritto dell'Unione, pur precisando che tale diritto può trovare applicazione in Italia solo in caso di "osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona"; si precisa quindi la natura di "principio supremo dell'ordinamento", propria del principio di legalità in materia penale, in ossequio all'art. 25 comma 2 Cost.; e si ribadisce - a contrario di quanto assunto dai Giudici europei - la natura sostanziale delle norme sulla prescrizione, secondo la costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.

8 Per la rilevanza, nel caso di specie, del - frequente - richiamo operato dalla Consulta a favore delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri si veda Guastaferrò, 2017 espressamente richiamando Bassini e Pollicino, 2017.

9 Se non, a parere di chi scrive, nella convinzione.

42/17, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha operato un sostanziale *revirement* di quanto affermato in precedenza, appoggiandosi alla "riserva di verifica"¹¹ individuata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza di remissione e così cogliendo - quindi - l'*assist offertole*.

In particolare, la decisione della CGUE appare nettamente suddivisibile in due parti (la cui compresenza, a ben vedere, appare necessaria e strumentale a qualificare la decisione stessa come un *distinguishing* e non, invece, come un - più problematico, almeno per una corte appartenente alla tradizione di civil law - *overruling*). La prima parte di sentenza è essenzialmente votata a ribadire il concetto espresso nella c.d. Taricco I: "È compito degli Stati membri garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione (...). Gli Stati membri, pena la violazione degli obblighi loro imposti dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, devono quindi assicurarsi che, nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in materia di IVA, siano adottate sanzioni penali dotate di carattere effettivo e dissuasivo (...). Deve pertanto ritenersi che gli Stati membri violino gli obblighi loro imposti dall'articolo 325, paragrafo 1, TFUE qualora le sanzioni penali adottate per reprimere le frodi gravi in materia di IVA non consentano di garantire efficacemente la riscossione integrale di detta imposta".

In quella che, invece, è a pieno titolo qualificabile come una "seconda parte" del provvedimento, la CGUE si confronta con due dei tre quesiti che erano stati sottoposti alla sua attenzione dalla Corte costituzionale (e quindi, segnatamente, con il principio di legalità in materia penale, declinato nelle due forme della necessaria determinatezza e della irretroattività della legge penale), concludendo, in buona sostanza, che: a) il principio di diritto di cui alla sentenza C-105/14 non può trovare applicazione per i fatti commessi anteriormente alla data di emissione della stessa; b) lo Stato italiano era al tempo libero, a maggior ragione non essendovi un preciso obbligo di uniformazione europea in tal senso¹², di attribuire alle norme sulla prescrizione natura sostanziale e non processuale. Con il risultato che, non mancando comunque di sottolineare l'appartenenza del principio di legalità al diritto comune europeo (ed anzi, spingendosi ad una timida formulazione di un principio di legalità comunitario)¹³, la Corte di Lussemburgo apporta un "correttivo" al "principio Taricco": tale principio non troverà infatti applicazione allorché "comporti una

10Preme ribadire che l'affermazione, in apparenza puramente stilistica, è in realtà frutto della reale convinzione di chi scrive. A ben vedere, infatti, l'Ordinanza 24/2017 costituisce un fulgido esempio di lungimiranza e accortezza: non solo dal punto di vista conoscitivo ed interpretativo del diritto (aspetto, questo sì, del tutto ovvio data la provenienza dell'Ordinanza stessa) ma, *in primis*, dal punto di vista politico. Non solo la strada del rinvio pregiudiziale alla CGUE, imboccata per la seconda volta nella storia costituzionale italiana, si è dimostrata coraggiosa, ma anche il registro linguistico adottato dai Giudici di Piazza del Quirinale appare *prima facie* come manifestazione di fiducia tanto nella bontà della propria posizione quanto, al contempo, della lucidità del proprio interlocutore. Per questo, una grandissima parte del merito, nella composizione del contrasto tra le Corti, si crede debba riconoscersi ai giudici della Consulta. Più approfonditamente, in relazione al linguaggio utilizzato dalla Corte nell'Ordinanza di che trattasi, nonché sul significato delle esemplificative espressioni "ferma consapevolezza" e "consapevole fermezza" si vedano, per tutti, Massaro, 2017, Insolera P., *Op. cit.*, n. 31, e Ferrante, 2017. Tega, 2017 ha parlato di "assertività".

11Giova precisare, per completezza, come le questioni poste dalla Corte costituzionale all'attenzione della CGUE appaiano già ad una prima lettura fortemente retoriche. In fondo, trattasi, come è stato osservato (Massaro, 2017) di questioni che la Consulta avrebbe ben potuto (*dovuto*) rivolgere a sé stessa.

12Per la disciplina attuale si veda, in dettaglio, la Direttiva (UE) 2017/1371, per cui §4.

13Insolera P., 2017, che evidenzia la sfumatura data al concetto di "principio di legalità penale eurounitario" dalla Corte di giustizia in Taricco II. In particolare, le tre specifiche declinazioni del principio di legalità in chiave sovranazionale sarebbero: requisiti di prevedibilità, determinatezza, irretroattività delle norme penali, complessivamente rientranti nell'alea di cui all'art. 49 CDFUE, oltre che nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati. Ciò, ovviamente, in funzione strumentale alla creazione di una "clausola di salvaguardia" per il dettato di Taricco I, onde non rimanere "incastrata" in un vero e proprio *overruling*. Di "cono d'ombra" del diritto UE parla invece Guastaferrò, 2018 (che sembra rifiutare, tuttavia, la natura di *revirement* della Taricco bis, come anche il confine tra *distinguishing* e *overruling*).

violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato". Rimane assorbita - come era grandemente auspicabile - la terza questione, da ultima prospettata - *rectius*, "esposta, ma non opposta" (Ruggeri, 2017) - nell'Ordinanza 24/2017, secondo un non casuale "grado di conflittualità" (Losana, 2017): quella, tanto temuta, relativa ai controlimiti.

§2. Non solo controlimiti: altre ed ulteriori questioni interpretative

Come prima accennato, il tema riveste - *prima facie* nel diritto penale generale e nel diritto costituzionale, ma non solo - un'importanza di livello tale che si imporrebbe ben altro tipo di approfondimento.

Numerosi sono gli aspetti, anche tecnicamente complessi, che si sarebbero potuti analizzare.

In primo luogo il contrasto, di cui si è già accennato, tra la natura sostanziale (per la Corte costituzionale) e processuale (in accordo alla CGUE) delle norme sulla prescrizione. La distinzione è di non poco conto, considerando che proprio la natura asseritamente processuale di tale istituto avrebbe consentito - nella tesi espressa dall'Avvocato Generale presso la Corte - di superare il precedente "Berlusconi"¹⁴. Di diverso avviso è comunque la - consolidata - giurisprudenza dell'organo di chiusura dell'Ordinamento italiano, che (come avviene anche nella giurisprudenza spagnola)¹⁵ assoggetta tale istituto al principio di legalità, con ciò implicando i relativi corollari di cui all'art. 25 comma 2 Cost., in quanto aspetti inerenti la punibilità del soggetto e l'aspettativa di questi a non subire - nelle more del giudizio - una disciplina penale complessivamente più rigorosa (Riccardi, 2016).

A priori vi sarebbe, d'altronde, materiale sufficiente per dedicare più di uno sforzo al tema dell'interpretazione offerta dalle Corti all'art. 49 della Carta di Nizza. La questione è complessa e, comunque, la sua collocazione (che sembra rimanere, almeno a parole, sullo sfondo del "dialogo") sembra consentirne in questa sede anche solo un accenno, seppur doveroso onde evitare di peccare in superficialità. Due paiono i rilievi obbligati: da un lato, la Consulta sembra auspicare, da parte della CGUE, una nuova interpretazione del principio di legalità come statuito (o recepito?) dalla Carta. In tale, lata (Amalfitano, 2017), maggiormente ampia e garantista, interpretazione dell'art. 49, confluirebbe anche l'istituto della prescrizione, così consentendo una completa - o quantomeno maggiormente compiuta - armonizzazione tra l'interpretazione del principio di legalità come declinato in Europa e come invece cristallizzato nella giurisprudenza costituzionale domestica. Dall'altro lato, come noto, la Corte di Lussemburgo preferisce leggere l'art. 49 CDFUE in stretta correlazione con la previsione di cui al successivo art. 52, sostanzialmente muovendosi entro i confini dell'estensione riconosciuta dalla Corte di Strasburgo all'art. 7 CEDU (per cui non rientra, la prescrizione, nell'alveo di quel "fatto" e di quella "pena" che l'articolo in parola pone quale unico ed ultimo limite al travalicamento della garanzia del *nullum crimen*).

¹⁴Interessante notare, a tal proposito, come la CGUE, mediante la Taricco II, abbia attribuito questo - eufemisticamente - *misunderstanding* ad un difetto di chiarezza e completezza dell'ordinanza di remissione a firma del GUP. Numerosi i dubbi che una simile "giustificazione" porta con sé, anche nonostante le mancanze - in alcuni casi, non trascurabili - di quell'ordinanza.

¹⁵STC 63/2005.

Rimane da verificare quali effetti possa avere in tale situazione, semmai vi sarà, l'innesto dell'ipotizzato principio di legalità penale eurounitario, che sembra fare capolino tra le righe della Taricco *bis*¹⁶.

Il solco interpretativo tra le due Corti appare, comunque, sufficientemente evidente, anche alla luce delle implicazioni che questo produrrebbe sul "giudice di scopo" come evidenziato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza 24/2017¹⁷; nonché avendo riguardo alle più recenti tendenze espresse dalla Consulta tanto in tema di "predominio assiologico" della Costituzione sulla CEDU (sent. 49/2015)¹⁸, quanto - forse - in materia di spettanza dell'attività interpretativa della Carta europea (sentenza 269/2017, il cui contenuto in tema di rapporti tra giudice nazionale e Corti - nazionali e non - ha dato adito a non poche questioni)¹⁹.

Tempo utile potrebbe poi spendersi con riguardo all'oggettiva indeterminatezza dei presupposti applicativi del principio di diritto emanato dalla CGUE (*rectius*, sulla relativizzazione dei concetti di "gravità" e "numero rilevante" delle frodi IVA), che - riecheggiando una felice definizione (Viganò, 2017) - avrebbero imposto il superamento dell'orizzonte conoscitivo del singolo giudice.

Il tema dell'attività giudiziale, del rapporto tra questa e i soggetti che ne sono destinatari, e financo del rapporto delle stesse corti nello spazio giuridico europeo pone inoltre il problema - se così può definirsi - della natura e dell'efficacia delle sentenze della CGUE (e, più in generale, delle sentenze delle massime Corti), tra aspetti meramente dichiarativi (tesi che ha costituito il presupposto per la prima applicazione del principio Taricco da parte della Terza Sezione penale della Cassazione) ed aspetti invece costitutivi: tema che imporrebbe una trattazione a sé e che - senza timore di smentite - ben potrebbe fornire un'ulteriore argomentazione a chi parla di "crisi delle fonti" o, quantomeno, di "crisi dei Parlamenti"²⁰.

Rimane, infine, la questione dei controlimiti o, più precisamente, del caso in cui il diritto europeo²¹ si scontri con principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato. Il tema, pur se apertamente invocato dalla Corte di Cassazione in sede di rimessione, è stato invece solo "paventato" - anche tramite una menzione del c.d. caso Melloni - dall'Ordinanza di Piazza del Quirinale, nonostante la genesi spiccatamente costituzionale del concetto (nota a tutti è la sentenza Granital): con tutta probabilità (Insolera G. e P., 2017) una scelta dettata da preoccupazioni di opportunità politica, in ottica di "*cooperative constitutionalism*"²².

16V. *supra*, nota n. 14. I (molti) dubbi su un reale seguito di quanto in parola paiono, in ogni caso, più che legittimi.

17Per cui *infra*, §3.2.

18Espressamente richiamando le sentenze nn. 348 e 349 del 2007.

19Pur essendo forse possibile anche un'interpretazione meno "innovativa" della sentenza, non fosse altro che per la forma, di *obiter dicta*, scelta dalla Consulta nell'enunciazione dei principi di che trattasi. Sulla 269/17 si vedano Caruso, 2017 e Guastaferrò, 2018, rispettivamente sui numerosi e rilevanti interrogativi derivanti dalla sentenza e sul rapporto di ruolo tra giudici comuni e Corti, in specie costituzionali. Quest'ultimo tema viene toccato in riferimento alla saga Taricco da Tega, 2017; Massaro, 2017 e Pellizzone, 2017.

20Di crisi della politica e delle istituzioni politiche hanno già scritto, seppur in termini differenti, Barbera, 1985 e Giupponi, 2016. Sull'interessenza tra economia e (crisi) politica, Morrone, 2012 parla di "nuova *lex mercatoria*" citando espressamente Galgano.

21In relazione al quale nella vicenda di che trattasi viene in considerazione, a mente dell'art. 53 della Carta di Nizza, anche il principio del "*best standard*" applicato alla tutela individuale: principio che - se rigidamente inteso - imporrebbe di ritenere meritevole di applicazione non la disciplina europea bensì quella, più garantista, italiana. Da ricordare Guastaferrò, 2018 che mette in luce come nell'equazione un ruolo fondamentale sia svolto dal principio di ripartizione delle competenze tra diritto UE e diritto nazionale.

22Di "dialogo cooperativo" parla espressamente anche Bernardi, 2017.

§3. Un segno di debolezza?

Scopo di questa lettura, in ogni caso, è quello di offrire e eventualmente stimolare una riflessione sul merito della vicenda che sia in grado di (provare ad) andare oltre le singole - molteplici - criticità rilevabili in sede endoprocedimentale.

Vale la pena chiedersi, innanzitutto, se la CGUE abbia scelto - per intervenire sul tema della prescrizione "all'italiana", che ormai da tempo suscita in sede europea una certa insoddisfazione - lo strumento più adeguato. Pare a chi scrive, infatti, che la sede naturale per dare espressione a tale malcontento avrebbe dovuto essere quella degli artt. 258 e 259 TFUE, volti a sanzionare gli Stati membri per l'inosservanza della violazione degli obblighi imposti dal diritto europeo (tramite, quindi, una procedura d'infrazione). In tal senso, la scelta di un intervento giurisprudenziale altro non rappresenterebbe se non l'ulteriore - ennesima - manifestazione delle crescenti e innegabili (a tratti, lampanti) difficoltà del processo di integrazione europea, sottoposto ad impulsi disgregativi tali che anche i tentativi di armonizzazione e riavvicinamento normativo paiono ormai insufficienti. Potrebbe replicarsi che un intervento tanto netto da parte della Corte vada letto come l'estremo tentativo di fornire comunque una soluzione al problema, con ciò contrastando l'inerzia legislativa italiana: un assunto, per certi versi, pienamente condivisibile (tra i temi per le cui riforme è nota l'allergia del nostro legislatore, certamente vi rientra l'istituto della prescrizione), ma che - si crede - porta ad un ulteriore, e più profondo, interrogativo.

§3.1 (segue). Crisi e diritti. Considerazioni minime sul tema.

È indubbio che la storia continentale degli ultimi anni sia stata (*sia ancora*) caratterizzata da una crescente rilevanza - nelle vicende globali - della sfera economico-finanziaria. L'andamento macroeconomico, e con esso la crisi globale (o, meglio, l'attenzione che a questa è stata costantemente dedicata da più parti)²³, hanno fortemente influenzato le dinamiche politico-sociali nelle relazioni internazionali: si pensi ad esempio all'improvvisa - e dirompente - notorietà conosciuta dal concetto di *spread*, che del fenomeno in questione non è che un esempio tra quelli individuati (Morrone, 2014) nel contesto nostrano (e ai quali si crede potrebbe aggiungersi, se non altro per la sua capacità fortemente evocativa della rilevanza delle vicende economiche e finanziarie sulle dinamiche politiche italiane, il titolo apparso sulla prima pagina del Sole24Ore in data 10 novembre 2011: "FATE PRESTO". Come noto, in data 16 novembre si è poi insediato, nell'ambito della XVI Legislatura, l'inedito governo "tecnico" guidato da Mario Monti)²⁴. Del resto, anche a voler valicare i confini nazionali, gli episodi in cui si è reso palese il rinnovato successo della sfera economico-finanziaria (e tributaria) nei rapporti politico-sociali sono innumerevoli: a mero titolo di esempio basti qui ricordare come, ad inizio 2010, fu il declassamento del debito di Atene da parte delle agenzie di *rating* internazionali a contribuire - con un atto d'impulso per nulla irrilevante - all'apertura della "crisi greca", poi culminata nei successivi, conosciuti avvicendamenti politico-governativi²⁵. A livello normativo, invece, si veda la

23Si fa cenno alla tesi (Morrone, 2014 e Giupponi, 2014), che ben evidenzia come la crisi economica sia non la causa, bensì l'effetto delle criticità dello Stato e, in esso, dello stato costituzionale. Sulle cause - invece - della crisi "politica" (tra cui "lo iato, aperto a Maastricht, tra direzione della politica monetaria e gestione delle politiche economiche") si veda Caruso, 2018.

24Titolo che non a caso, quasi a conferma della rilevanza - anche e *in primis* politica - dello stesso, si è aggiudicato nel 2011 il voto di "titolo dell'anno". Per la prima volta nella storia del premio Ferrari, l'esito è stato deliberato all'unanimità.

25Sul punto, a proposito del potere acquisito da simili agenzie di *rating*, oltre al già citato Morrone, 2014, anche un titolo del Guardian: *Government debt: Judging the judges* (guardian.co.uk., 4 gennaio 2010).

recente proposta della Commissione, relativa alla lotta contro la frode agli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale [COM (2012) 363 def.]²⁶.

Ciò premesso - ed indipendentemente dalle implicazioni prettamente sociali che simile fenomeno comporta, anche e direttamente sul declino della cultura umanistica (Nussbaum, 2011) - è lecito chiedersi, per quanto qui maggiormente interessa, fino a che punto il peso dell'economia possa gravare sulle garanzie individuali.

La questione, è solo il caso di precisarlo, coinvolge direttamente e senza dubbio alcuno il diritto costituzionale nelle sue pieghe più profonde, potendo altresì fungere da cassa di risonanza per l'evidenziata rilevanza (Giupponi, 2014) delle fondamentali poste a base del processo di integrazione europea, di cui la stretta economico-finanziaria ben può apparire come il (più difficile?) banco di prova²⁷.

È stato acutamente notato (Morrone, 2014) che la crisi economica non ha fatto altro se non portare alla luce e rendere più evidenti fonti di criticità in realtà preesistenti, imponendo di "ridiscutere questioni antiche" per il tramite di una "cartina di tornasole" rivelatrice del declino di un "modello di organizzazione politica". Quale che sia la genesi delle problematiche di cui sopra, quindi, la questione (una delle tante) che viene in considerazione è - molto semplicemente - quella dello spazio da riconoscersi - anche in tempi di crisi economico-finanziaria - ai diritti fondamentali individuali.

§3.2. Per una lettura orientata del caso.

In altre parole, e tornando al caso di specie: il perseguimento di particolari interessi finanziari (nella specie, l'interesse alla riscossione dell'IVA) consente una compressione di quelle garanzie sino ad ora poste a tutela della persona? Un interrogativo che, a ben vedere, si appalesa come ancor più pregnante qualora si tratti di deroghe e/o limitazioni alla sfera individuale aventi una genesi esterna all'ordinamento su cui andrebbero ad esplicare i propri effetti (come, appunto, nel caso di specie, in cui le garanzie fatte proprie dall'ordinamento italiano sarebbero state limitate per perseguire un interesse dell'Unione).

Il tema è *ictu oculi* molto complesso, tanto da aver indotto persino la dottrina più illustre (Viganò, 2015) a - sporadici - giudizi di opportunità, per cui ci si è chiesto, stilisticamente, se davvero valesse la pena "sfidare apertamente il principio del primato del diritto eurounitario, su cui si basa l'intera costruzione giuridica dell'Unione europea, per difendere - in ultima analisi - l'impunità di chi ha evaso attraverso operazioni fraudolente milioni di euro dovuti a titolo di IVA": interrogativi certo non del tutto infondati e, per questo, meritevoli di attenzione, pur se in altra sede.

La lettura del caso, piuttosto, deve preliminarmente avvenire in chiave di bilanciamento tra valori.

Come ben si è fatto notare in sede giurisprudenziale ed interpretativa (Insolera G. e P., 2017) il principio espresso dalla sentenza Taricco²⁸ rischia innanzitutto di far pagare al singolo soggetto responsabilità invece addebitabili unicamente al "sistema" (tra cui, *in primis*, l'inerzia legislativa di cui sopra).

Nondimeno, la CGUE sembra dimenticare il secondo, e ugualmente rilevante, aspetto della prescrizione, che assolve non solo al "tempo dell'oblio" (necessario a non proseguire l'azione penale verso un soggetto che - a distanza di anni - potrebbe essere "una persona

²⁶Per una più articolata lettura sulla (forse) eccessiva giurisdizionalizzazione di alcune questioni fondamentali, si rimanda a P. Faraguna, come citato da M. Luciani, 2016a.

²⁷Non è questa, tuttavia, la sede migliore per addentrarsi in simili questioni, che meriterebbero - per una trattazione adeguata, senza pretesa di esaustività - ben altro spazio.

²⁸La prima delle due, o comunque la Taricco propriamente detta, se si considera la seconda come una "reinterpretazione correttiva" del precedente assunto.

diversa, nel frattempo integrata(si) e riappropriata(si) del bene precedentemente offeso”)²⁹ ma anche a conciliare i tempi della giustizia - (solo) italiana? - con i tempi processuali, favorendone il contenimento e la riduzione. Evidente, in questo caso, il contrasto tra un’eventuale disapplicazione delle norme sulla prescrizione, che inevitabilmente comporterebbe un ulteriore dilungarsi di determinati processi³⁰, e - dall’altro lato - le sanzioni periodicamente inflitte all’Italia per violazione della ragionevole durata del giudizio.

Ancora, il principio fatto proprio dalla CGUE pare attribuire all’istituto della sanzione penale quasi una funzionalizzazione a scopo tributario, certo estranea a quel finalismo rieducativo della pena più volte ribadito della giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina, che di fronte a simili derive non sembra essere rimasta indifferente (Luciani, 2016a)³¹.

Da ultimo, poi, deve tenersi ben presente come la pretesa della CGUE vada a colpire una branca del diritto - appunto, quella penale - particolarmente delicata, di rilevanza primaria nel definire, anche attraverso scelte di politica criminale, l’identità di uno Stato. Difficile stabilire il confine, in proposito, tra le “limitazioni di sovranità” di cui alla nota clausola costituzionale e eventuali, vere e proprie, “cessioni di sovranità”: ciò che è certo è che i Giudici europei sono intervenuti su un’area del diritto che, tuttavia, ha sempre guardato con diffidenza ad ogni penetrazione esterna. Non a caso, infatti, il diritto penale (*rectius*, il diritto penale sostanziale e procedurale) era a pieno titolo parte del *Identitätskontrolle* elaborato dal *Bundesverfassungsgericht* a presidio del nucleo di identità costituzionale tedesco³². Di quell’elenco, insomma, di materie sensibili e beni costituzionali che avrebbero potuto essere messi in pericolo da un’incontrollata espansione del diritto dell’Unione. Il successo della sentenza appena menzionata, che per la sua meticolosità e pregevolezza è stata definita (Faraguna, 2016) un esempio di “affinamento” della teoria dei controlimiti, ha poi goduto di un successo transnazionale tale che non è sembrato inopportuno utilizzare l’espressione - d’altra provenienza (Choudry, 2006) - di migrazione di argomenti costituzionali. D’altronde, già una più risalente dottrina (Bernardi, 1999) non esitava a definire tale sfera di regole, norme e disposizioni come “il diritto d’impronta più spiccatamente statuale, nel quale si esprimono le fondamentali scelte di valore costituenti il nocciolo duro dell’identità nazionale”.

Ben si comprende, quindi, quanto sia irta la strada imboccata dalla CGUE, obbligata ad interfacciarsi (fino a rischiare lo scontro) con uno Stato avente una tradizione costituzionalistica particolarmente felice, oltre che solida (carattere, questo, cui l’Italia, come la Germania, non ha mai inteso rinunciare)³³.

§3.2.1 (segue). Tra bilanciamento e gradualità, brevi spunti di riflessione.

Ovviamente alle - numerose - fonti di criticità sopra menzionate (rapporto Stato-singolo, diritto all’oblio e giusto processo, finalismo della pena e, da ultimo, il diritto penale come

²⁹Cass. Pen. Sez. III, n. 33538 del 31/03/2016.

³⁰Non è certo il caso, infatti, di introdurre il tema delle croniche lentezze di fase del sistema processuale italiano generale.

³¹Per altre, differenti, “preoccupazioni” suscitate dall’effetto Taricco sul diritto di difesa possono vedersi gli interventi dell’UCPI, tra cui Cusumano, 2016 e Paonessa - Ziletti, 2016.

³²Noto caso *Lissabon-Urteil*, BVerfG, 2 BvE, 2/08, § 252, su cui esaustivamente Faraguna, 2016.

³³Non è un caso che la prima sentenza ad aver tratteggiato il tema dei controlimiti sia stata la sentenza Frontini nei primi anni ’70, seguita poi dalla Solange I del BVerfG (il cui apporto alla tematica in questione si è rivelato, anche successivamente, a dir poco fondamentale). Sempre di matrice tedesca è l’elaborazione del concetto di clausole di eternità, per cui, di recente, Lanfranchi, 2007.

elemento dell'identità costituzionale continentale) si potrebbe soprassedere, se solo si valutassero come prevalenti gli interessi - in questo caso dell'Unione, ma il discorso è di più ampia portata - economico-finanziari (e tributari).

E proprio questo, a ben vedere, sembra essere il nocciolo della chiave di lettura cui sopra si accennava.

La sentenza Taricco ha il merito, se così può dirsi, di aver sollevato il velo sul trionfo del diritto giurisprudenziale applicato e, soprattutto, sul crescente protagonismo dell'Unione e dei suoi *diktat* finanziari. Il tutto, sembra, al prezzo di una visione pressoché negletta del diritto penale basato sulla persona del *reo*, la cui posizione come individuo risulta essere sempre più marginale. L'operazione di bilanciamento tra interessi e valori costituzionali, che sempre viene in considerazione quando trattasi della difesa (e dell'interpretazione) della Carta fondamentale³⁴, si gioca qui tra interessi finanziari e garanzie individuali. Tra gli esiti dell'attività ermeneutica ed interpretativa fondata sul personalismo e - dall'altra parte - gli interessi e le esigenze dei grandi soggetti economici che a poco a poco stanno ridisegnando il mondo³⁵.

Rimane da appurare, quindi, fino a che punto il perseguimento di tali interessi possa spingersi, se anche (eventualmente) a discapito di quelle affermazioni (valoriali e di libertà in genere) che identificano i principi fondamentali recepiti nella Carta. Quelle stesse affermazioni, insomma, che altro non sono se non il portato dei poteri costituenti e, al contempo, la conquista dell'età dei diritti.

È stato obiettato, infine (Sicurella, 2017), che l'ordinanza della Corte costituzionale parrebbe connotata da uno "strisciante sovranismo", unica, o comunque prevalente ragione cui ricondurre quella sorta di pretesa all'autodeterminazione espressa nel corpo del provvedimento. Tale conclusione pare, a dire il vero, alquanto riduttiva nel considerare il compito che la Corte costituzionale è chiamata ad assolvere. Piuttosto, sembra maggiormente condivisibile la tesi di chi (Luciani, 2016b) ha visto nei controlimiti non tanto (e non solo) paletti di difesa di interessi nazionali anche egoistici, bensì dei veri e propri "marcatori della via per una più profonda e meditata unione politica, segnalando, allo stesso tempo, il più ridotto confine cui può giungere un processo di integrazione di tratto essenzialmente economico-finanziario"³⁶.

§4. Appendice. La storia (in)finita?

Il 10 aprile la questione è tornata alla Consulta, per l'ultimo atto. Con un comunicato stampa pubblicato online, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008), là dove dà esecuzione all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Ue (TFUE) come interpretato dalla Corte di Giustizia con la "sentenza Taricco". Per i Giudici di Piazza del Quirinale, infatti, i presupposti della controversia sono *tout court* venuti meno a seguito della c.d. Taricco "bis" (e, quindi, dell'inversione di marcia adottata dalla CGUE): rimangono dunque applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale (anche) per i reati in materia di IVA, con buona pace delle esigenze tributarie dell'Unione.

34Sul tema, esaurientemente, Morrone, 2008.

35Rodotà, 2012.

36Insieme alle - purtroppo, numerose - questioni che avrebbero meritato ben altro spazio, e che qui si è deciso (per ragioni di brevità) di toccare soltanto, merita di essere menzionata anche la tesi della c.d. "funzione emancipante" della Carta fondamentale (*rectius*: di alcuni principi, in essa contenuti, che governano la materia tributaria). Ci si permette, quindi, di rinviare a Losana, 2017.

In attesa di leggere le motivazioni della decisione, pare comunque lecita un'osservazione in merito. Tralasciando la disamina delle soluzioni che sarebbero state possibili (non rimane, infatti, che attendere il deposito della sentenza) e volendo attenersi al caso concreto, ben può dirsi giustificata una certa "trepidazione" per conoscere la decisione della Corte, ed il motivo è presto detto: il rischio, fondato, è quello di una incertezza permanente. In particolare, se è vero che il giudice non è tenuto a disapplicare la normativa italiana sulla prescrizione poiché tale disapplicazione potrebbe determinare - quantomeno - una lesione del principio di legalità (nelle sue differenti declinazioni, come sopra visto), è comunque vero, al tempo stesso, che nelle more del quinquennio trascorso all'insegna del dialogo tra le Corti lo sfondo normativo e giuridico del tema è sensibilmente mutato: per effetto della Taricco I, a seguito della quale cade l'argomentazione che evidenziava la imprevedibilità della disciplina "di risulta" della prescrizione, e per l'adozione della - già citata - Direttiva UE 2017/1371, per cui la prescrizione diviene materia di necessaria (seppur parziale) uniformazione all'interno del diritto dell'Unione.

Ora, senza che i due elementi citati debbano necessariamente implicare o la valenza della sentenza della CGUE quale vera e propria fonte integrativa del diritto nazionale, o che - dall'altro lato - siano di per se bastevoli a mutare la natura dell'istituto della prescrizione italiana rispetto a come qualificato dalla Corte costituzionale, è comunque indubbio che, a ben vedere, il rinnovato contesto determina la caduta degli argomenti utilizzati in prima battuta come "argine" all'effetto Taricco (*in primis*, per quanto riguarda la prevedibilità, *pro futuro*, del regime prescrizione applicabile alle frodi IVA).

Quid est, dunque, per i casi successivi all'entrata in vigore della menzionata Direttiva (e, cioè, al 5 luglio 2017)? Mentre si attende un'attività chiarificatrice della Corte costituzionale, le tesi principali possono ridursi a due: o la CGUE si accontenterà dell'aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, apportato con D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla L. n. 148 del 2011 (ed in tal caso, quindi, dovrebbe ritenersi che lo Stato abbia già adempiuto agli obblighi previsti dalla nuova Direttiva)³⁷; oppure sarà invece necessario - entro il 6 luglio 2019 - un apposito intervento che determini un'armonizzazione del diritto nazionale con il diritto europeo. Come facilmente comprensibile, quest'ultimo caso si rivelerebbe foriero di maggiori fonti di criticità rispetto al precedente: accanto ad effetti più "innocui" (tra cui, ad esempio, il necessario ampliamento del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti, ex D.Lgs. 231/01), si verrebbero inevitabilmente a riproporre questioni pregresse, attinenti tanto al ruolo del legislatore nazionale nel processo di costruzione di un *jus terribile* pan-europeo quanto, infine, all'annosa - o, a questo punto, sempiterna - questione delle conseguenze derivanti dalla natura dell'istituto della prescrizione, sostanziale ovvero, in accordo alla CGUE, processuale (come sembrerebbe emergere da un'interpretazione stretta dell'art. 12, primo comma, della Direttiva)³⁸. Seguirebbe, da tale situazione, la validità della tesi (Bin, 2018) che, seppur *en passant*, ha messo in luce l'opportunità - per non dire la necessità - di un messaggio al legislatore affinché sia quest'ultimo ad intervenire sulla normativa italiana della prescrizione delle frodi IVA, in attuazione della Direttiva e - in conclusione - adeguando il dettato normativo alle istanze europee. Ciò che permetterebbe, evidentemente, un'armonizzazione della disciplina in senso conforme alla volontà dell'Unione senza per questo violare i principi fondanti della materia costituzionale e penale.

³⁷Tesi, quest'ultima, tutto fuorché priva di fondamento, posto che i termini di prescrizione imposti dalla Direttiva agli Stati membri sono più brevi di quelli previsti dal diritto italiano.

³⁸Per cui "gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente".

Ovviamente, vale la pena ribadirlo, purché tale adeguamento non possa ritenersi invece, nel momento in cui si scrive, già raggiunto. Anche tale questione, insomma, necessita di opportuni chiarimenti.

Saranno forse ingiustificati, ma alcuni (non irrilevanti) dubbi interpretativi sussistono tutt'ora. Il tema del precipitato concreto della "saga Taricco" all'interno dell'Ordinamento appare quindi, in ogni caso, realmente bisognoso di un'attività interpretativa avente fini chiarificatori.

Le Corti, però, hanno già fatto anche troppo. Ancora una volta, dunque, sembra emergere il ruolo del Parlamento quale unico attore cui spetterebbe l'onere e l'onore di consentire alle istanze riformatrici, specie quando siano di provenienza *extra-ordinem*, il superamento della mera legittimità, cui deve necessariamente accostarsi la - irrinunciabile - legittimazione, *in primis* politica. Pena il declino, e dunque la sconfitta, delle istituzioni rappresentative.

** Dottore in Giurisprudenza, Università di Bologna e collaboratore di Cattedra in Diritto Costituzionale

Bibliografia

- AMALFITANO C., *La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche breve riflessione a caldo*, Eurojus, 2017
- BARBERA A., *Il parlamento tra crisi e riforma*, 1985
- BASSINI M., e POLLICINO O., *The Taricco Decision: A Last Attempt to Avoid a Clash between EU Law and the Italian Constitution*, in *Verfassungsblog*, 2017
- BERNARDI A., *I tre volti del "diritto penale comunitario"*, in L. Picotti (a cura di), *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione europea*, 1999
- BERNARDI A., *La Corte costituzionale sul caso Taricco: tra dialogo cooperativo e controlimiti*, in *Quaderni Costituzionali*, fasc. 1/2017
- BIN R., *Taricco tango. Quale sarà il prossimo passo?*, dal convegno *Primato dell'Unione e principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano: la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17 e gli scenari futuri*, Roma, Corte di Cassazione, 2018
- CARUSO C., *La Corte costituzionale riprende il «cammino comunitario»: invito alla discussione sulla sentenza n. 269 del 2017*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2017
- CARUSO C., *Le prospettive di riforma dell'Unione economico-monetaria e il mito dell'unità politica europea*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 1/2018
- CATALANO S., *Il caso Taricco: una fuga in avanti*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2016
- CHOUDRY S., *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge University Press, 2006
- CUPELLI C., *La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia*, in *DPC*, 2017
- CUSUMANO S., *Lo strano caso del Signor Taricco*, in *Filodiritto*, 2016
- ECO U., *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, 1975
- FARAGUNA P., *Alla ricerca dell'identità costituzionale tra conflitti giurisdizionali e negoziazione politica*, in costituzionalismo.it, 3, 2016
- FERRANTE M. L., *L'ordinanza della Corte costituzionale sull'affaire Taricco: una decisione "diplomatica" ma ferma*, in dirittifondamentali.it, 2017
- FERRARI G. F., *Crisi dell'ordine economico mondiale: tra mercato e regole*, in *AIDA - Asociación Internacional de Derecho Administrativo*, n. 8/2010, 2010
- GALGANO F., *Globalizzazione dell'economia e universalità del diritto*, 2009
- GALGANO F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, 2006
- GIUPPONI T. F., *Il conflitto tra giustizia e politica. Verso una "democrazia giudiziaria"?*, in *Quale futuro dopo la democrazia?*, ZANOTTI A. (a cura di), 2016
- GIUPPONI T. F., *Il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e la sua attuazione*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 1/2014
- GUASTAFERRO B., *Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco*, 2018
- INSOLERA G., INSOLERA P., *Dialogo tra Corti o "rimprovero" della Corte? Note a margine dell'Ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale*, in *Parola alla Difesa*, 2017
- INSOLERA P., *Politica e diritto penale europei: lo stato dell'arte dopo l'affaire Taricco* in *Diritto penale europeo, internazionale e comparato*, 2017
- LANFRANCHI L., *Il «crogiuolo ardente e universale» e le «clausole di eternità» della Costituzione italiana*, in *Ritorno al Diritto*, fasc. 6/2007
- LOSANA M., *Il caso "Taricco" e la funzione "emancipante" della nostra Costituzione*, in *Osservatorio Costituzionale, AIC*, Fasc. 2/2017
- LUCIANI M., *Chi ha paura dei controlimiti?*, in *Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo*, AIC, 4/2016, 2016a

LUCIANI M., *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, AIC, 2016b

MANES V., *La 'svolta' Taricco e la potenziale 'sovversione di sistema': le ragioni dei controlimiti*, in DPC, 2016

MANES V., *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a "Taricco". Note minime all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017*, in DPC, 2017

MASSARO A., *La risposta della Corte costituzionale alla (prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti retorici*, in *Giurisprudenza Penale*, 3, 2017

MORRONE A., "Bilanciamento" (voce), per l'*Enciclopedia del Diritto*, a cura di, pubblicato in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, vol. II, tomo II, Giuffrè, 2008

MORRONE A., *Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa*, in *Quaderni Costituzionali*, fasc. 1/2014

MORRONE A., *Teologia economica v. teologia politica. Appunti su sovranità dello Stato e "diritto costituzionale globale"*, in *Quaderni Costituzionali*, fasc. 4/2012

NUSSBAUM M., *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, il Mulino, 2011

PAONESSA C., ZILETTI L. (a cura di), *Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie*, Pisa, 2016;

PELLIZZONE I., *La Corte costituzionale sul caso Taricco: principio di determinatezza, separazione dei poteri e ruolo del giudice penale*, in *Quaderni Costituzionali*, fasc. 1/2017

RICCARDI G., *Obblighi di disapplicazione in malam partem di fonte euro unitaria tra limiti di attribuzione 'internazionale' e controlimiti 'costituzionali'*, in *Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo*, AIC, 4/2016

RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012

ROSSI DAL POZZO F., *La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di Giustizia?*, *Nota a Trib. Cuneo, ord. 17.01.2014, GUP Boetti*, in DPC, 2014

RUGGERI A., *Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)*, in *Consulta Online*, 2017

SICURELLA R., *Oltre la vexata quæstio della natura della prescrizione. L'actio finium regundorum della Consulta nell'ordinanza Taricco, tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli*, in DPC, 2017.

TEGA D., *Il tono dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 e i suoi destinatari: narrowing the dialogue*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2017

VIGANÒ F., *Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di giustizia*, in DPC, 2015

VIGANÒ F., *La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA*, in DPC, 2016

VIGANÒ F., *Le parole e i silenzi. Osservazioni sull'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in DPC, 2017

VIGANÒ F., *Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE: la Corte d'appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i 'controlimiti'*, in DPC, 2015.